

**Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone" e il Centro Paul Lemoine al fine di regolamentare i tirocini degli allievi dell'Istituto di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica della scuola di specializzazione del Centro Paul Lemoine.**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo, in seguito indicata "Azienda", con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, P.I. 05841790826, rappresentata dal dott. Renato Li Donni, nato a Palermo il 27/01/1950 nella qualità di direttore generale domiciliato per la causa presso la sede

E

Il Centro Paul Lemoine, con sede in Palermo, Via Giuseppe La Farina n. 13/C, 90141 Palermo in seguito indicata come CPL (acronimo), rappresentata dalla d.ssa Stefania Torrasi nata a Palermo il 08/10/1976, Vice-Presidente della Scuola del Centro Paul Lemoine, in seguito indicato come "Scuola", domiciliato per la causa presso la sede

PREMESSO CHE:

Il Centro Paul Lemoine con D.M. del 23/07/2001 gazzetta ufficiale del 13/10/2001 è stata riconosciuta idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia ad orientamento psicoanalitico con indirizzo in psicodramma freudiano.

Gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per almeno 170 ore annue.

Il tirocinio degli allievi ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza (D.M. n. 509/98)".

Tali esigenze possono essere soddisfatte, attraverso un rapporto di collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone", facendo riferimento, in primo luogo, alla U.O.C. di Psichiatria(40.01) diretta dal Prof. D. La Barbera, e il CPL.

Di seguito indicate singolarmente come "parte" o congiuntamente come "parti":

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

tra L'azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone" e il CPL viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi di svolgere il tirocinio sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli allievi.

ART. 2

Nell'ambito di tale collaborazione l'Azienda accoglie per ogni anno accademico un numero di massimo di tre allievi, per almeno 170 ore annue per allievo.

ART. 3

Per gli aspetti organizzativi e clinici della attività di tirocinio l'allievo farà riferimento a un Referente del Servizio con funzione di tutor, prescelto su indicazione del Responsabile del Servizio stesso tra le seguenti figure professionali: Psicologo-psicoterapeuta, Psichiatra.

Per l'attestazione dell'avvenuto tirocinio il Responsabile del Servizio rilascerà al ~~termine del monte ore o del periodo previsto certificazione comprovante~~

l'attività svolta dal tirocinante.

#### ART.4

Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario e le relative sedi di tirocinio verranno stabiliti, di volta in volta, dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda e comunicati al CPL.

#### ART. 5

Per ciascun tirocinante inserito presso l'Azienda dovrà essere predisposto di concerto tra l'Azienda e il CPL un progetto formativo in cui sarà specificato:

- ^ il nominativo del tirocinante;
- ^ il nominativo del Referente Aziendale:  
gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in Azienda;
- ^ le strutture dell'Azienda presso le quali si svolge il tirocinio;
- ^ gli estremi delle assicurazioni Inal e Responsabilità Civile.

#### ART.6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, l'allievo è tenuto a :

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene a dati ed informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale.

#### ART.7

Sarà cura della Scuola assicurare l'allievo al momento dell'inizio del tirocinio con una polizza assicurativa per infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile verso terzi (D.M. n. 142/98). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento , entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento alla polizza sottoscritta dal CPL) e al CPL stesso.

#### ART.8

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda.

#### ART.9

L'Azienda assume in dipendenza del presente accordo alcun onere economico nei confronti del tirocinante ( indennità o rimborsi spese).

#### ART.10

Le parti convengono altresì che gli allievi non potranno essere utilizzati in alcun modo in sostituzione di personale dipendente dell'Azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dell'Azienda stessa.

#### ART.11

Lo staff didattico della Scuola collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

#### ART.12

Il CPL darà comunicazione ai servizi aziendali ove si svolge il tirocinio delle iniziative, delle pubblicazioni scientifiche e delle attività formative promosse.

Il CPL si impegna:

- 1) a riservare al personale laureato dell'Azienda presso la quale si svolgono le attività di tirocinio, la partecipazione gratuita ad iniziative nazionali a carattere scientifico (convegni, seminari, workshops) per un numero di accessi corrispondente al numero di tirocinanti accolti dall'Azienda, e comunque non inferiore a tre;

#### ART.13

La presente convenzione avrà durata quadriennale, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di 60 giorni da inviarsi a mezzo raccomandata A/R e potrà essere rinnovata alla sua scadenza su esplicita richiesta delle parti.

Le spese di bollo del presente atto, ex art. 2 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni sono a carico della Scuola.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. I comma 8 della tabella del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni e integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

#### Art. 14

Le parti convengono che per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione del presente atto è competente il foro di Palermo.

Palermo li 24/09/2015

